



**STUDIO DALL'OSSO**  
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio  
Loro sedi

**Novità portate dalla legge di bilancio 2020 e da Decreto Fiscale**

Con la presente circolare informativa si intende illustrare, in maniera sintetica, le principali novità apportate dalla Legge di bilancio per l'anno 2020 (L. 27.12.2019 n. 160, in vigore l'1.1.2020) e dal Decreto Fiscale ad essa collegata (DL 26.10.2019 n. 124 convertito nella L. 19.12.2019 n. 157).

La presente non ha lo scopo di illustrare in maniera dettagliata tutte le novità ma solo di informare circa il loro contenuto di massima. Si invitano quindi gli spettabili clienti dello studio a contattarci al fine di ricevere gli adeguati approfondimenti in funzione delle esigenze e delle fattispecie individuali.

**Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP al fine di poter utilizzare i crediti, da esse derivanti, in compensazione**

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Studio Dall'Ossò S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza:

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Come chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 possono quindi essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per la preventiva presentazione della dichiarazione, analogamente a quanto chiarito in precedenza in relazione al visto di conformità, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 precisa che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione quindi delle c.d. "compensazioni interne o verticali", sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione.

Tale disposizione è molto penalizzante per quelle realtà economiche che generano crediti tributari relativi alle imposte sul reddito e alle loro addizionali, alle imposte sostitutive ed all'IRAP in quanto di fatto "congelano" detto credito fino al momento in cui verrà presentata la relativa dichiarazione e non come, fino ad ora, fino all'anno immediatamente successivo a quello di formazione.

In pratica se fino ad ora un credito tributario di suddetta natura era utilizzabile in compensazione così detta "orizzontale" e cioè in compensazione da imposte e contributi di diversa natura, da ora lo stesso credito sarà utilizzabile solo trascorsi dieci giorni dall'invio della dichiarazione dal quale esso sorge. Si ricorda che, ad oggi, il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi è il 30 novembre dell'anno successivo e ciò significa che, ad oggi, i crediti sorti nell'anno 2019 sarebbero compensabili con imposte di altra natura o contributi solo dal 10 dicembre 2020. Si auspica quindi che l'Amministrazione Finanziaria si adoperi affinché le dichiarazioni dei redditi si possano trasmettere in termini più brevi provvedendo, rapidamente, a distribuire i modelli ed gli adeguate strutture informatiche atte a ciò. In ogni caso si ritiene improbabile poter utilizzare i crediti prima del mese di giugno dell'anno successivo e quindi, circa i crediti 2019, prima del 30 giugno 2020.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Resta la possibilità di utilizzare i crediti maturati in compensazioni con debiti relativi alla medesima imposta o al medesimo contributo.

### **Obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24**

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
- dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

### **Buoni pasto cartacei**

La legge n. 160/2019 prevede la modifica dell’importo non imponibile dei buoni pasti cartacei. L’importo esente diminuisce ad Euro 4.00 (prima era 5,29) per i buoni cartacei. Aumenta ad Euro 8.00 (prima era 7.00) per i buoni elettronici. Si precisa che tale cambiamento NON riguarda le somministrazioni di vitto in mense organizzate con convenzione aziendale; per tali erogazioni non esistono limiti di esenzione.

Studio Dall’Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

## **Autovettura aziendali ad uso promiscuo**

Il valore del fringe benefit è confermato nelle stesse modalità per i contratti e le assegnazioni avvenute fino al 30 giugno 2020. Tale valore è pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI.

Per le autovetture assegnate successivamente al 1 luglio 2020 tale percentuale subirà una modifica nei seguenti termini:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- 40% per i predetti veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l'anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l'anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall'anno 2021.

## **Deducibilità nell'acquisto di beni strumentali nuovi.**

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta.

Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0"(ex super ammortamento), è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del **6% del costo** e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (ex iper ammortamento) il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; **20%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15%** del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24 e spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno). Nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura: nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

### **Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (così detto "bonus facciate").**

È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 (di fatto sono escluse solo le case isolate in campagna)

Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES.

Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di sola pulitura, sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

### **Proroga della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (così detto "ecobonus")**

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

### **Proroga della detrazione sulle spese sostenute nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR

### **Proroga della detrazione sull'acquisto di mobili (così detto "bonus mobili")**

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

### **Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)**

Dall'1.1.2020 viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici.

Circa lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle sole parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro.

Viene inoltre soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

### **Cedolare secca sui contratti di locazione.**

Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE e siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).

Cedolare secca sulle locazioni commerciali.

La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

### **Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate.**

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020 un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno ed il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'**11%** sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

## **Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari**

La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento **dal 20% al 26%** dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.

Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

## **Nuova IMU**

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli, le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni e le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)



- immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti;
- terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

#### Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15.

Si computa in capo all'acquirente dell'immobile il giorno di trasferimento del possesso e l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

precedente e la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante il modello F24 o bollettino postale oltre che la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento

### **Principali novità in materia di IVA**

Il DL 124/2019 ha previsto alcune novità in materia di IVA di immediato interesse per i professionisti. Si segnala, in questa sede:

- la modifica della periodicità dell'esterometro da mensile a trimestrale;
- la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro;
- la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le fatture relative a prestazioni aventi carattere sanitario, rese nei confronti delle persone fisiche.

Modifica della periodicità dell'esterometro.

L'art. 16 co. 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), modificando l'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, stabilisce che la trasmissione telematica dei dati dell'esterometro "è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento".

La norma non fissa una precisa decorrenza per la nuova periodicità, ma è ragionevole ritenere che essa si applichi alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.

Per le operazioni relative all'ultimo trimestre 2019, dovrebbe invece permanere la periodicità mensile dell'adempimento.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Sulla base di questa impostazione si riepilogano, nella seguente tabella, i termini di scadenza della comunicazione per il quarto semestre 2019 e per l'anno d'imposta 2020.

Periodo di riferimento	Scadenza della comunicazione
Ottobre 2019	2.12.2019
Novembre 2019	31.12.2019
Dicembre 2019	31.1.2020
I trimestre 2020	30.4.2020
II trimestre 2020	31.7.2020
III trimestre 2020	2.11.2020
IV trimestre 2020	1.2.2021

Novità relative al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

L'art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) stabilisce che, per importi non superiori ad un limite annuo di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta di bollo derivante da fatture elettroniche può essere effettuato anche con cadenza semestrale, entro le scadenze del:

16 giugno;

16 dicembre.

L'art. 17 del DL 124/2019, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, stabilisce inoltre che, nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

l'importo dovuto;

la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;

gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Divieto di trasmissione delle fatture elettroniche per prestazioni sanitarie.

L'art. 15 del DL 124/2019 stabilisce la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018).

Detto divieto ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese da parte soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

### **Nuovi limiti alle detrazioni per le spese dei privati.**

Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR sono parametrize al reddito complessivo.

I nuovi commi da 3-bis a 3-quater dello stesso art. 15, introdotti dal comma 629 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), infatti, stabiliscono che l'agevolazione spetta:

- per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro. Se il reddito complessivo supera i 240.000 euro le detrazioni non spettano.

Sono specificatamente esclusi dalla parametrizzazione:

- gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale);
- le spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR.

Rientrano, quindi, tra gli oneri parametrati al reddito complessivo quelli previsti dall'art. 15 del TUIR (non specificatamente esclusi) che consentono di fruire della detrazione IRPEF nella misura del 19% (che sono la maggior parte), del 26% o della detrazione forfetaria.

Essi sono:

- i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale (comma 1 lett. b-bis);
- le spese veterinarie (comma 1 lett. c-bis);
- le spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato (comma 1 lett. c-ter);
- le spese funebri (comma 1 lett. d);
- le spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica (lett. e) ed e-bis) dell'art. 15 comma 1);

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

- le spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (art. 15 comma 1 lett. e-ter) del TUIR);
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente ed i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (comma 1 lett. f);
- i premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (comma 1 lett. f-bis);
- gli oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico (comma 1 lett. g);
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h);
- il valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico (comma 1 lett. h-bis);
- le erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo (comma 1 lett. i);
- le erogazioni liberali a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche (comma 1 lett. i-ter);
- le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (comma 1 lett. i-quinquies);
- le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” (comma 1 lett. i-sexies);
- i canoni, gli interessi ed il prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing (lett. i-sexies.1 e i-sexies.2) dell'art. 15 comma 1 del TUIR);
- le spese per gli addetti all'assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti (comma 1 lett. i-septies);
- le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado (comma 1 lett. i-octies);
- le erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 1 lett. i-novies);
- le spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (comma 1 lett. i-decies);
- le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di soggetti che svolgono attività umanitarie (art. 15 comma 1.1 del TUIR con aliquota del 26%);
- le spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (art. 15 comma 1-quater del TUIR con detrazione forfetaria di 1.000 euro).

Si precisa che, a questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 comma 3-bis del TUIR. Per determinare il reddito complessivo, invece, si deve tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 comma 75 della L. 190/2014) e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DLgs. 23/2011).

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

bonifico bancario o postale;

ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità

La disposizione non si applica:

- alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

### **Spese veterinarie. Aumento dell'importo massimale.**

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. *c-bis*) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

### **Spese di iscrizione a scuole di musica per ragazzi.**

Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

conservatori di musica,

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508,

scuole di musica iscritte nei registri regionali,

cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. *e-quater* all'art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite massimo di reddito e di spesa

La detrazione spetta:

- ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;

- per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;

anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)

Si resta a disposizione per qualsiasi necessario chiarimento o approfondimento in materia.

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna  
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – [segreteria@studiodalosso.com](mailto:segreteria@studiodalosso.com)

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

[www.studiodalosso.com](http://www.studiodalosso.com)